



Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva (TARIC)

Comune di Maniago

Sommario

CAPO I – PRESUPPOSTO, AMBITO DI APPLICAZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA.....	3
Art. 1 Oggetto del regolamento	3
Art. 2 Presupposto e ambito di applicazione della tariffa.....	3
Art. 3 Definizioni	4
Art. 4 Soggetti Passivi	7
Art. 5 Obbligazione pecuniaria	8
Art. 6 Categorie d’utenza e loro classificazione	9
Art. 7 Articolazione e commisurazione della tariffa	10
Art. 8 Determinazione della tariffa per le utenze domestiche.....	12
Art. 9 Utenze domestiche: numero di persone occupanti i locali	12
Art.10 Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche	13
Art. 11 Utenze non domestiche: locali ed aree tariffabili	13
Art. 12 Classificazione delle Utenze non domestiche	14
Art. 13 Locali e aree non tariffabili	14
Art. 14 Avvio al riciclo di rifiuti urbani. Comunicazione di fruizione del servizio da parte delle utenze non domestiche.....	16
Art. 15 Riduzioni ed agevolazioni	17
Art. 16 Manifestazioni ed eventi	18
Art. 17 Tariffa per attività mercatali.....	19
CAPO II – GESTIONE DELLA TARIFFA	19
Art. 18 Comunicazione.....	19
Art. 19 Banche dati.....	21
Art. 20 Riscossione.....	21
Art. 21 Riscossione coattiva.....	22
Art. 22 Dilazioni di pagamento	23
Art. 23 Controllo	24
Art. 24 Abbuoni e rimborsi	24
Art. 25 Violazioni e penalità	25
Art. 26 Interessi moratori.....	26
Art. 27 Costi di elaborazione e notifica	26
Art. 28 Rateizzazione	27
Art. 29 Trattamento dei dati.....	28
Art. 30 Contenzioso.....	28
CAPO III – ENTRATA IN VIGORE, RINVIO ED ADEGUAMENTI LEGISLATIVI.....	28
Art. 31 Entrata in vigore, rinvio ed abrogazioni	28
Art. 32 Adeguamenti normativi.....	29

CAPO I – PRESUPPOSTO, AMBITO DI APPLICAZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade private soggette ad uso pubblico in conformità alle disposizioni normative contenute nella Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 668, stabilendo condizioni, modalità ed obblighi per l'applicazione e riscossione, le forme e le misure risarcitorie nei casi di inosservanza delle norme qui riportate, ed i rapporti tra utente, il soggetto gestore e l'Amministrazione comunale.
2. La disciplina della tariffa di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2003, assicurando la gestione secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. La tariffa viene determinata per ogni singola categoria d'utenza, in ottemperanza a quanto deliberato dall'Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA) sulla base del piano economico finanziario (PEF) predisposto dal gestore e validato dall'Autorità Unica per i Servizi e i Rifiuti (AUSIR).
4. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della tariffa, avvengono ogni anno sulla base della redazione di un apposito PEF degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenuto conto delle disposizioni regolatorie delle Autorità competenti in materia.
5. Il PEF redatto dal Gestore e accompagnato da una relazione esplicativa viene validato dall'Ente Territorialmente Competente.
6. Sulla base del PEF e della relazione di accompagnamento, l'Amministrazione comunale provvede alla definizione delle scelte di politica tariffaria, dell'attribuzione della tariffa a ogni utenza, domestica e non, delle modalità di gestione della tariffa, delle eventuali agevolazioni e riduzioni tariffarie.

Art. 2 Presupposto e ambito di applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione, conduzione, detenzione, possesso, proprietà di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani, di cui all'art. 183 del D. Lgs.152/2006 e ss.ii.mm., esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal contratto di servizio tra ETC (Ente Territorialmente Competente) e il Gestore.
2. La mancata utilizzazione del servizio, nonché il mancato ritiro dell'attrezzatura per la raccolta dei rifiuti, non comportano alcun esonero o riduzione della tariffa che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
3. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte occupate o detenute in via esclusiva e per le aree pertinenziali scoperte operative di centri commerciali integrati o di multiproprietà.

4. La tariffa, ai sensi dell'art. 1, c. 639 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è da considerarsi il corrispettivo dovuto dall'utenza per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite contratto di servizio e dalla carta dei servizi;
- gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo dopo la chiusura inteso quale ciclo unitario;
- gestore: è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, individuato nell'azienda GEA – Gestioni Ecologiche Ambientali S.P.A.
- raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.lgs. 152/2006;
- smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.lgs. n. 152/2006;
- stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D.lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in

- riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.lgs. 152/2006;
- deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 185 bis del D.lgs. 152/2006;
 - messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
 - bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
 - spazzamento: l'operazione di pulizia manuale e/o meccanica delle strade e dei marciapiedi con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
 - combustibile da rifiuti: il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 99031 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF (*refuse derived fuel* — combustibile derivato dai rifiuti) di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo;
 - compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
 - frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
 - rifiuto vegetale: rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
 - frazione secca recuperabile: i rifiuti per i quali sia possibile recuperare materia;
 - frazione secca non recuperabile: i rifiuti a basso o nullo tasso di umidità, residuale dalla raccolta differenziata;
 - utente: persona fisica o giuridica che occupa, possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze (Decreto 20 aprile 2017);
 - utenze: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, a qualsiasi titolo, riferibili ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un "utente" (Decreto 20 aprile 2017);
 - utenze domestiche: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
 - utenze non domestiche: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
 - utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
 - utenze condominiali: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
 - gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare i servizi di raccolta, trasporto, smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani e la relativa tariffazione;

- raccolta con rilevazione puntuale degli svuotamenti: sistema di acquisizione del numero dei conferimenti effettuati dall'utenza mediante rilevazione elettronica degli svuotamenti in tecnologia RFID (tecnologia per l'identificazione e/o memorizzazione automatica di informazioni basata sulla capacità di memorizzazione di dati da parte di particolari etichette elettroniche, quali, ad esempio, il transponder);
- sportello per utenti o eco-sportello: ufficio predisposto ed attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche relative all'apertura – chiusura – variazioni riferite all'utenza, ritira e consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;
- parte fissa della tariffa: è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (smaltimento in discarica), nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- parte variabile della tariffa: comprende i costi di esercizio rapportati alla quantità di rifiuti conferiti (se misurati), in generale ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa (TARI E TARIC);
- Ecocentro o Centro di Raccolta — Eco centro mobile: area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento; è un'area recintata o allestita su apposito mezzo, dotata dei necessari contenitori per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili;
- ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente;
- Carta della Qualità: documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- Dati catastali: dati identificativi dell'immobile che permettono l'abbinamento univoco tra lo stesso e il soggetto occupante, la cui indicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente;
- ETC: Ente Territorialmente Competente (per il FVG è AUSIR);
- PEF: Piano Economico Finanziario;
- TQRIF: documento emanato da ARERA sulla Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei rifiuti Urbani, approvato con deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R;
- TITR: documento emanato da ARERA su "Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti", approvato con deliberazione 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R;
- Volumetria minima: quantità minima annuale di rifiuti misurata in termini di volume e attribuita comunque all'utenza, per le frazioni soggette a rilevazione (ad. es. il secco indifferenziato);
- Volumetria ulteriore: quantità annuale eccedente di rifiuto rispetto alla volumetria minima, per le frazioni

soggette a misurazione (ad. es. il secco indifferenziato).

Art. 4 Soggetti Passivi

1. La tariffa è dovuta in via principale da chiunque, a qualsiasi titolo, occupi ovvero conduca locali od aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti/conviventi del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso in comune.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto, e, comunque, dall'occupazione o detenzione di fatto, nonché dalla residenza o dal domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - a) per le utenze domestiche: colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per le utenze non domestiche: colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. In mancanza dei predetti soggetti passivi principali, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
5. La tariffa corrispettiva è dovuta anche per i locali non utilizzati, purché predisposti all'uso. A tal fine non si considerano predisposti all'uso i locali per i quali sia stato cessato il servizio di energia elettrica, con la contestuale autocertificazione da parte dell'utente di non usufruire dell'immobile.
6. Qualora gli immobili non siano allacciati ai servizi pubblici e tuttavia godano di servizi autonomi (es. energia elettrica da fotovoltaico, approvvigionamento autonomo di acqua, ...) e siano agibili ed abitabili, sono assoggettati alla tariffa eventualmente con le riduzioni tariffarie previste dal presente regolamento.
7. Per i locali in multiproprietà ed i centri commerciali, direzionali e artigianali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte, come definite all'art. 4, comma 1, in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori, con diritto di rivalsa sull'occupante o conduttore.
8. Per le locazioni o concessioni in uso di locali di durata inferiore all'anno, (abitazioni e relative pertinenze) compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato/dato in uso/comodato per un periodo stagionale, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali con diritto di rivalsa sul locatario o concessionario, fatti salvi casi ed esigenze particolari valutati dal gestore del servizio.
9. Per i locali e le aree destinate ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (ad esempio, residence, bed and breakfast, e simili) la tariffa è dovuta da colui che gestisce l'attività; tali utenze sono considerate utenze non domestiche.

10. In caso di occupazione abusiva è responsabile in solido con i titolari di diritti reali e/o obbligatori l'occupante i locali o le aree scoperte dell'obbligazione tariffaria sui medesimi locali ed aree scoperte.
11. Nel caso di sub-affitto il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
12. Sono irrilevanti e non opponibili patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli definiti dal presente regolamento.
13. Il condominio può richiedere una dotazione ad uso esclusivo del condominio (come ad es. le attrezzature per le pulizie di uso comune) pagando la sola parte variabile della tariffa, o particolari dotazioni e altri servizi a chiamata (v. ritiro ingombranti) che verranno fatturate direttamente al condominio.
14. Il soggetto passivo è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale fornitogli, necessario per la raccolta del rifiuto. Nei casi sopraccitati il Gestore provvederà alla sostituzione del contenitore previo ritiro di quello precedentemente assegnato/codificato, e all'eventuale addebito di un corrispettivo per la riemissione di alcune dotazioni particolari (v. tessere magnetiche/*badge* smarriti o danneggiati). È tenuto inoltre, ad effettuare un'ordinaria pulizia al fine di garantire l'igiene e il decoro del materiale.

Art. 5 Obbligazione pecuniaria

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria da parte del soggetto passivo ed è determinata dai criteri e modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione.
3. L'utente ha l'obbligo di comunicare, entro i termini di cui all'art.18, tutti gli elementi incidenti la definizione della tariffa, e questi, debitamente sottoscritti, assumono valore di inizio, cessazione e/o variazione.
4. In caso di omessa comunicazione di cessazione, l'obbligazione tariffaria termina automaticamente dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato, ovvero nelle circostanze ove il gestore del servizio sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine dell'utilizzo del servizio stesso (ad esempio, cessazione dalla fornitura di servizi a rete, decessi e simili), o per azione di recupero d'ufficio.
5. Qualora le modifiche concernenti caratteristiche dell'utenza evidenzino un credito a favore dell'utenza e una diminuzione della tariffa richiesta per l'anno di riferimento, il Gestore procede ad accreditare l'importo nuovamente calcolato mediante:
- detrazione dell'importo non versato nel primo documento di riscossione utile;
 - rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di 120 giorni lavorativi.
6. In deroga a quanto sopra previsto, resta salva la facoltà del Gestore di accreditare l'importo non dovuto nel

primo documento di riscossione utile laddove tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

7. La tariffa è applicata per intero anche quando nella zona in cui è attivato il servizio è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'edificio.

8. Per le sole variazioni riguardanti la composizione dello stato di famiglia, se direttamente desumibili dalle comunicazioni effettuate telematicamente dall'anagrafe comunale al Gestore, non saranno necessari adempimenti a carico degli utenti.

9. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo della tariffa producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, se la relativa richiesta è presentata entro i termini indicati nell'art.18, o dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo della tariffa producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

10. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro i termini indicati, o dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine, tranne nei casi in cui venga dimostrata, la doppia iscrizione per il medesimo immobile o venga presentata documentazione comprovante la chiusura delle utenze e/o la risoluzione del contratto d'affitto.

11. Nel caso in cui detta richiesta di cessazione dovesse pervenire in ritardo sarà dovuta la maggiorazione di cui all'art. 25.

12. La restituzione dei contenitori con un codice identificativo diverso da quello risultante dalle banche dati del Gestore è permessa, nel caso in cui risulti impossibile rintracciare l'utenza alla quale siano effettivamente in uso tali contenitori o sia impossibile effettuare lo scambio degli stessi, o la diversa riassegnazione; la richiesta di attribuire diversamente gli svuotamenti effettuati con un contenitore appartenente a un'altra utenza deve essere supportata da adeguata dimostrazione da parte dell'utente richiedente.

Art. 6 Categorie d'utenza e loro classificazione

1. La tariffa corrispettiva è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. Sono classificate tra le utenze domestiche:

- le abitazioni di abituale dimora del soggetto obbligato e dei suoi familiari, così come iscritti all'Anagrafe della popolazione residente del Comune; altresì devono essere considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 180 giorni;
- le abitazioni "a disposizione" detenute da soggetti che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le abitazioni secondarie di soggetti residenti nel Comune, le abitazioni di soggetti iscritti all'AIRE e le abitazioni occupate/detenute da un unico soggetto che abbia la dimora abituale in altro Comune; le stesse non dovranno essere oggetto di locazione e/o utilizzo.

3. Sono classificate tra le utenze non domestiche: le attività previste dal DPR. 158/1999 e successivamente

modificate dal D. Lgs. 116/2020.

4. Alle attività non domestiche non esplicitamente indicate nelle categorie come sopra illustrato, viene attribuita la classificazione che presenta con esse maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e conseguentemente della potenzialità di produzione di rifiuti, per i diversi fini collegati all'articolazione tariffaria.

5. La classificazione viene effettuata con riferimento a:

- atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli organi competenti anche considerando le diverse unità locali;
- codice ATECO adottato dall'ISTAT relativo all'attività principale presente in visura camerale, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11;
- ordine di appartenenza nel caso di attività professionale;
- diverso utilizzo delle aree considerate secondo criteri oggettivi e documentali (destinazione secondaria in visura camerale, contratti di locazione o altro).

6. I locali e le aree a destinazione non domestica si considerano produttivi di rifiuti e pertanto soggetti a tariffa se in possesso dei presupposti per l'esercizio dell'attività (autorizzazione, licenze, etc.) o se di fatto la stessa viene esercitata. L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali o aree scoperte imponenti si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali, salvo quanto previsto nei casi di cui all'articolo 11.

Art. 7 Articolazione e commisurazione della tariffa

1. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della tariffa, attraverso la quantificazione della quota fissa e della quota variabile, avvengono sulla base della redazione di un apposito piano finanziario (PEF), in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio integrato dei rifiuti urbani. Eventuali differenze saranno recuperate con imputazione nel piano finanziario delle annualità successive.

2. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto Gestore ai sensi dell'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente relativa all'affidamento del servizio.

3. La tariffa per singola categoria, le volumetrie minime e tutti gli altri elementi sono definiti annualmente con deliberazione da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione ed ha effetto dal 1° gennaio di ogni esercizio, se non diversamente stabilito, secondo l'iter regolatorio e fatte salve le diverse disposizioni legislative.

4. In base al modello gestionale ed organizzativo per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti adottato ed al relativo modello di calcolo, per le utenze domestiche la superficie non rientra direttamente nel calcolo della tariffa corrispettiva se non, eventualmente, per la collocazione delle stesse in fasce dimensionali definite. La tariffa dovuta annualmente dalle singole utenze si compone di due quote, una fissa ed una variabile.

5. I costi fissi e variabili vengono ripartiti tra le due tipologie di utenza secondo percentuali da definire in base alla

loro incidenza sul totale dei costi complessivi del servizio, così come indicato nel piano finanziario di cui al precedente comma 1.

6. Il Gestore, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 20 aprile 2017, adotta per tutte le utenze, sistemi di raccolta del rifiuto indifferenziato in grado di:

- identificare l'utenza;
- registrare il numero dei conferimenti;
- misurare la quantità (in litri) di rifiuto urbano conferito al servizio pubblico con riferimento quanto meno all'indifferenziato.

A tal fine i rifiuti oggetto di misurazione sono nel seguito denominati "rifiuti misurati".

7. L'attrezzatura necessaria al funzionamento dei suddetti sistemi, cosiddetta "dotazione" sarà fornita agli utenti dal Gestore, senza oneri, dopo la presentazione della comunicazione di attivazione del servizio, come disciplinata dal presente regolamento.

8. Il sistema descritto comporta i seguenti obblighi a carico dell'utenza:

- l'utente è obbligato a ritirare la dotazione personalizzata entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione ove non necessario il sopralluogo o entro 10 giorni lavorativi ove necessario il sopralluogo;
- la riconsegna della dotazione deve avvenire preventivamente alla comunicazione di cessazione dell'utenza;
- l'utente è responsabile della dotazione ricevuta e, in caso di furto o perdita, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sostituzione e agli altri adempimenti necessari ai fini del corretto calcolo della tariffa;
- l'utente è responsabile dei conferimenti effettuati con la dotazione personale, per il periodo di tempo decorrente dall'effettivo furto o smarrimento, fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione personalizzata, salvo espressa richiesta al Gestore;
- è vietato conferire le singole frazioni di rifiuti differenziati e indifferenziati in contenitori diversi e con modalità difformi da quelle indicate nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sostenibilità economica, anche al fine di evitare l'abbandono di rifiuti, per ciascuna utenza, domestica e non domestica, è computato un quantitativo minimo annuale di rifiuti indifferenziati e riportato nella delibera comunale di approvazione delle tariffe, sulla base dei quantitativi di rifiuti misurati raccolti a livello comunale e rendicontati dal Gestore.

9. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale magnetica o elettronica dei dati si procederà alla commisurazione delle quantità dei rifiuti nei seguenti modi:

- in caso di perdita o danno completo e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, si farà riferimento alle modalità di calcolo della quota variabile applicando il sistema presuntivo del D.P.R. 158/99;
- in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel

periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato.

Art. 8 Determinazione della tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche è calcolata come segue:

- quota fissa: la tariffa nel nucleo di “n” componenti è determinata come rapporto tra il totale dei costi fissi imputabili all’utenza domestica e la sommatoria del numero delle famiglie corretta con un coefficiente che ne determina il peso rispetto alle altre;
- quota variabile: è commisurata alle effettive quantità di rifiuti prodotti secondo le modalità di misurazione adottate (numero di svuotamenti del contenitore del rifiuto secco non riciclabile), applicando un numero minimo annuo di svuotamenti (espresso in litri) secondo i valori che saranno specificati in fase di determinazione della tariffa, rapportato al numero dei componenti facenti parte dell’utenza domestica in proporzione al periodo di occupazione.

2. Nel caso di utenze facenti parte di un condominio che utilizzano un cassonetto multiutente la tariffa viene commisurata come di seguito indicato:

- la quota fissa viene calcolata come indicato al precedente comma.

3. la quota variabile è calcolata in base al numero di conferimenti effettuati con un minimo di conferimenti compresi e la volumetria risulta ripartita tra i vari utenti in quota parte in base al numero dei componenti i singoli nuclei abitativi, o con altre modalità meglio descritte nell’articolato tariffario descritto nella delibera di approvazione delle tariffe.

4. L’importo dovuto per eventuali servizi supplementari a chiamata può essere definito nella mappa tariffaria o calcolato sulla base di preventivo.

5. Il conferimento nei contenitori stradali dei pannolini/pannoloni/traverse salva letto/attrezzature per stomatizzazione e gli altri ausili sanitari (che non siano rifiuti speciali), non viene conteggiato ai fini della tariffa.

Art. 9 Utenze domestiche: numero di persone occupanti i locali

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in domestiche residenti e in domestiche non residenti, a seconda che siano o meno occupate o condotte da nuclei familiari che hanno la residenza nel Comune, come risulta dal registro dell'anagrafe della popolazione tenuto dal Comune stesso.

2. Per la tariffazione si tiene conto della situazione al 1° gennaio dell'anno di competenza o, se posteriore, a quella di iscrizione anagrafica oppure di inizio dell’occupazione o della conduzione; è comunque fatto salvo il conguaglio per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno.

3. Per i soggetti non residenti e i cittadini residenti all'estero, qualora non sia stata presentata la relativa comunicazione, e fatte salve le verifiche d'ufficio disposte dal gestore del servizio, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti e un numero di occupanti pari a 1.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al pagamento dell'obbligazione con vincolo di solidarietà.

5. Nella determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si tiene conto dei domiciliati presso istituti o strutture sanitarie o comunitarie che possano attestare tramite certificazione la permanenza in via continuativa presso la struttura stessa, o di coloro che per studio o lavoro risiedono fuori dalla residenza per un periodo non inferiore ai 6 mesi e che possano dimostrarlo con apposita documentazione.

Art.10 Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche è calcolata come segue:

- La quota fissa è calcolata in base alla superficie raggruppata in classi e corretta con un coefficiente che ne determina il peso rispetto alle altre, prevedendo anche la creazione di sottocategorie in cui le utenze vengono classificate in base al livello di servizio svolto. Le eventuali sottocategorie vengono definite nella delibera di approvazione delle tariffe.

L'articolazione delle classi di superficie potrà essere fatta o in base a scaglioni superficiali o a diverse articolazioni in base al DPR 158/99.

Qualora il sistema lo consenta, la parte fissa, oltre che sulla base della classe di superficie di appartenenza, può essere determinata anche tenendo conto di una componente di servizio determinata sulla base della dotazione volumetrica dei contenitori di rifiuti consegnati alla singola utenza.

- La quota variabile è commisurata alle effettive quantità di rifiuti urbani prodotti secondo le modalità di misurazione adottate, ossia tenendo conto degli svuotamenti del contenitore del rifiuto secco non riciclabile effettuati nel periodo di riferimento. Nel computo della quota variabile sono previsti un numero minimo di conferimenti compresi.

2. Qualora l'utenza non domestica non ritiri alcun contenitore per la raccolta dei rifiuti è in ogni caso tenuta al pagamento della tariffa per la parte fissa determinata con riferimento alla classe di superficie di appartenenza.

3. Eventuali servizi supplementari richiesti dall'utenza sono calcolati in riferimento alle tariffe unitarie stabilite annualmente per ciascuna tipologia di conferimento, in sede di determinazione delle tariffe e indicati in articolazione tariffaria.

4. Per i servizi porta a porta supplementari e per la gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni ed eventi di cui all'articolo 16, saranno stabilite dal Gestore tariffe speciali per singola tipologia di servizio, tenendo conto dei costi direttamente riferibili al singolo servizio.

Art. 11 Utenze non domestiche: locali ed aree tariffabili

1. La superficie di riferimento per l'individuazione della classe di superficie di appartenenza è rilevata dalla planimetria catastale aggiornata e completa dell'utenza occupata o, in mancanza di questa, dalla visura catastale

che dovrà essere presentata dal soggetto passivo. In mancanza di presentazione della documentazione per la rilevazione del dato relativo alla superficie occupata il gestore procederà con modalità di presunzione semplice, di cui agli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile.

2. Per le utenze non domestiche si considerano locali rilevanti tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

3. A tal fine sono da computarsi le superfici di tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, comprese le aree scoperte operative delle utenze non domestiche.

4. In sede di commisurazione della superficie rilevante al fine dell'individuazione della classe di superficie di appartenenza, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.

5. Le utenze non domestiche per le quali il gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la classe di superficie di appartenenza sono comunque tenute a corrispondere la componente dimensionale della parte fissa determinata ai sensi dell'articolo n. 10 con riferimento alla Classe 1 di superficie.

Art. 12 Classificazione delle Utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche vengono raggruppate in classi di superficie, in modo da considerare l'immobile in cui si svolge l'attività non in base al tipo di attività svolta, ma in base alla sua superficie, nel caso si scelga il metodo degli scaglioni tariffari, o in base all'attività prevalente, nel caso si scelga il c.d. Metodo Normalizzato del DPR. 158/99.

2. Nel caso in cui un'attività economica o professionale è esercitata all'interno di unità immobiliari adibite a civile abitazione la stessa viene classificata in base alle classi di superficie di cui alla tabella dell'allegato A. Nel caso in cui per l'esercizio dell'attività economica o professionale di cui sopra siano sufficienti i contenitori dati in dotazione all'utenza domestica, è dovuta la tariffa per la sola componente dimensionale della parte fissa della tariffa in relazione alla superficie occupata dall'attività economica o professionale all'interno della civile abitazione.

Art. 13 Locali e aree non tariffabili

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Presentano tali caratteristiche:

- per le utenze domestiche: i locali delle abitazioni non utilizzati, in quanto privi di mobili e suppellettili, o con mobili collocati alla rinfusa, le soffitte e le cantine non abitabili e non agibili in base ai vigenti regolamenti

edilizi, ecc.;

- per le utenze non domestiche: i locali e le aree inutilizzate purché non adibite ad alcun uso come le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e non allacciate a servizi pubblici di rete; oppure, in caso di mancato esercizio di attività commerciali, professionali, produttive per sospensione o revoca della licenza, fallimento, purché gli stessi non siano utilizzati ad altro scopo, le aree produttive di rifiuti speciali;
- stalle, fienili, serre a terra, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e dei materiali agricoli, granai, ove si producono rifiuti agricoli per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento;
- le superfici di edifici o loro parti adibite in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, con esclusione delle abitazioni dei ministri del culto, oratori, mense, bar, servizi;
- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo esercizio dell'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti (esclusi spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, e simili);
- locali destinati esclusivamente a centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, silos e simili, senza lavorazione, ove non si abbia di regola presenza umana;
- I locali non agibili, inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o aventi altezza massima non superiore a mt. 1,50;
- Le unità abitative non occupate a seguito del ricovero dell'unico proprietario, che abbia trasferito o meno la propria residenza anagrafica in istituti di cura, centri residenziali per anziani e simili. L'esclusione trova applicazione a condizione che l'abitazione non risulti, locata, concessa in comodato o in uso gratuito o comunque a qualsiasi titolo occupata/adibita;
- Le aree relative a utenze non domestiche adibite a viabilità interna e a parcheggio a favore di dipendenti e clienti;
- terrazze scoperte e simili;
- cavedii, locali e cortili interni non accessibili
- I locali adibiti ad uso agricolo esclusivo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame, accatastamento legname, deposito di fieno e custodia degli attrezzi, con esclusione dei locali di produzione di rifiuti urbani secondo l'allegato L-quater del D. Lgs. 152/2006, le cui utenze abbiano optato volontariamente per il servizio pubblico;
- I locali soggetti a lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, che ne rendano impossibile l'utilizzo. L'esclusione sarà valida qualora i lavori siano debitamente documentati con gli estremi dei titoli edilizi quali ad esempio:
 - concessione e/o autorizzazione e/comunicazione comunale;
 - dichiarazione d'inizio e fine lavori.

L'esclusione verrà riconosciuta solo per il periodo di durata effettiva dei lavori e decorre dalla data di presentazione della domanda.

- I locali "al grezzo" purché completamente vuoti ed in disuso, anche se con utenza elettrica allacciata;
- non sono altresì soggetti alla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 14 Comunicazione di fruizione del servizio da parte delle utenze non domestiche.

1. In riferimento all'art. 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.lgs. 116/2020 le utenze non domestiche qualificate nell'Allegato L-quinquies del medesimo decreto che producono rifiuti urbani di cui all'Allegato L-quater, possono scegliere se conferire i rifiuti urbani destinati al recupero al servizio pubblico oppure avvalersi di un soggetto privato autorizzato.

2. Per le utenze non domestiche la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.

3. Al fine di consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al precedente comma e quindi conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al gestore via PEC utilizzando l'apposito modello predisposto dal gestore entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, dove vanno indicati:

- l'ubicazione degli immobili di riferimento e il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
- i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
- la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire i contenitori in uso;
- il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto (per il trasporto e/o il recupero) o idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

4. Nel caso non pervenga alcuna comunicazione si considera che l'utenza non domestica intenda mantenere invariata l'ultima scelta operata negli anni precedenti o in mancanza anche di quest'ultima di mantenere invariata la posizione esistente.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al gestore, fatte salve ulteriori indicazioni del gestore medesimo, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono.
7. Nel caso in cui la documentazione non dovesse pervenire, il Gestore ha la facoltà di applicare le tariffe previste per la fruizione dei servizi potenzialmente erogati.
8. Le utenze non domestiche che si avvalgono della scelta di cui al presente articolo sono tenuti comunque al pagamento della quota fissa della tariffa, in ossequio al D.lgs. 116/2020.

Art. 15 Riduzioni ed agevolazioni

1. Sono previste riduzioni ed agevolazioni sulla tariffa nei casi di seguito specificati.
 - a) Compostaggio: per le utenze domestiche aventi area verde scoperta e per le utenze non domestiche aventi area verde scoperta di pertinenza, la parte variabile della tariffa è ridotta di una percentuale definita ogni anno nella delibera di approvazione delle tariffe, nel caso in cui venga attuato nella medesima area scoperta il recupero della frazione umida e del verde con formazione di materia organica, riutilizzabile nella pratica agronomica (compostaggio), utilizzando idonea attrezzatura omologata, concimaia o "compostiere fai da te", nel rispetto delle norme igienico- sanitarie, regolamentari e del codice civile. Coloro che beneficiano di tale riduzione non possono conferire il rifiuto organico esponendo i contenitori assegnati, di conseguenza devono restituirli.
 - b) Abitazioni a disposizione: sulla tariffa per le abitazioni tenute a disposizione dagli utenti residenti, non residenti e/o non dimoranti abituali (ad es. cittadini iscritti all'AIRE), unici occupanti residenti o domiciliati stabilmente in istituti di cura per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, è applicata una riduzione della quota fissa nella percentuale definita ogni anno nella delibera di approvazione delle tariffe. Tale riduzione viene concessa a condizione che tale destinazione sia specificata nella comunicazione originaria o di variazione dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione od in comodato. La tariffa è rapportata a n. 1 occupante.
 - c) Per i fabbricati rurali ad uso abitativo è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa nella percentuale determinata nella delibera di approvazione delle tariffe.

d) Utenze non domestiche con attività di durata inferiore a 183 giorni all'anno:

Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte qualora siano adibiti ad uso stagionale e continuativo (periodo inferiore a 183 giorni all'anno), la tariffa è calcolata sulla base del periodo effettivo di esercizio dell'attività, su richiesta dell'utente, debitamente documentata dalla licenza/autorizzazione, o previa comunicazione da parte del Comune al gestore se l'autorizzazione all'esercizio prevede l'apertura annuale.

e) Avvio parziale al recupero di rifiuti urbani: Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico solo una parte dei propri rifiuti urbani, possono beneficiare di una riduzione sulla parte variabile della tariffa. La percentuale viene stabilita ogni anno nella delibera di approvazione delle tariffe. La richiesta deve essere presentata su appositi moduli predisposti dal gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si richiede la riduzione e corredata di apposita documentazione attestante l'avvio al recupero da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale si richiede la riduzione. A fronte della richiesta l'utenza non domestica è tenuta a restituire, con le modalità e le maggiorazioni eventualmente previste dell'art. 25, le attrezzature relative allo specifico rifiuto urbano che intenda avviare al recupero. La riduzione verrà riconosciuta con la fatturazione di saldo o a credito nell'acconto dell'anno successivo.

2. Le riduzioni tariffarie di cui ai commi precedenti sono applicate su specifica domanda da parte dei soggetti interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dal giorno di presentazione della domanda. La domanda ha effetto anche per gli anni successivi qualora sussistano le medesime condizioni.

3. Gli utenti sono altresì tenuti a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione di tali riduzioni, entro 90 giorni dalla data di variazione delle condizioni; in mancanza, il gestore del servizio provvede al recupero delle somme dovute a decorrere dalla data di concessione del beneficio, comprensive della maggiorazione per omessa comunicazione e degli interessi, come disciplinato al successivo articolo 25. Il gestore del servizio può compiere tutti gli accertamenti opportuni, così come disposto al successivo art. 23.

Gli immobili, sia di proprietà che in uso a qualsiasi titolo dei Comuni serviti dal gestore, destinati ad attività istituzionali (sede municipale, uffici decentrati, musei, biblioteche, palestre, centri poli-funzionali, magazzini) e commerciali, sono soggetti a tariffa.

4. Il Comune potrà deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per utenze che risultino in particolari situazioni, definendo le modalità di copertura attraverso la fiscalità generale.

Art. 16 Manifestazioni ed eventi

1. In caso di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che comportino la produzione di grandi quantitativi di rifiuti urbani e necessitano della fornitura di attrezzatura dedicata, lo svolgimento del servizio è effettuato sulla base di apposita richiesta e il pagamento del servizio verrà calcolato sulla base di apposito preventivo.

Art. 17 Tariffa per attività mercatali

1. La nuova disciplina sul Canone Mercatale introdotta dalla L. 160/2019 stabilisce che limitatamente ai casi di occupazione temporanea il Canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate ai mercati (c.d. Canone mercatale) sostituisca, oltre alla TOSAP/COSAP dello scorso anno, anche i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo n. 1, L. 147/2013.

CAPO II – GESTIONE DELLA TARIFFA

Art. 18 Comunicazione

1. I soggetti di cui all'art. 4 hanno l'obbligo di richiedere l'attivazione e la cessazione del servizio, comunicando al gestore del servizio stesso l'inizio e la cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali e delle aree tariffabili, nonché la variazione degli elementi che determinano la tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, delle superfici e/o della destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte, ecc.), entro i 90 giorni successivi al loro verificarsi.

2. Le comunicazioni devono in ogni caso contenere:

- i dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, ...) del soggetto che la presenta;
- la qualità (occupante, conduttore, o rappresentante legale, amministratore) del soggetto che la presenta;
- l'indicazione della denominazione, dello scopo sociale o istituzionale, del codice fiscale o della partita IVA, del codice ISTAT dell'attività, nonché della sede principale, legale o effettiva e di ogni unità locale a disposizione per le utenze non domestiche;
- l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciate e le loro ripartizioni interne;
- il numero effettivo degli occupanti l'abitazione, se residenti nel Comune, ovvero i dati identificativi, se non residenti;
- la data di inizio o di cessazione dell'occupazione o della conduzione, ovvero la data di inizio della variazione degli elementi che determinano la tariffa;
- i dati identificativi dell'eventuale subentrante in caso di cessazione;
- la data di presentazione della comunicazione.

3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. Le comunicazioni di cessazione e di variazione che non vengono fatte tramite apposito modulo (ad es. via email o PEC) devono comunque contenere tutti gli elementi previsti nel comma precedente.

4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano a possedere, occupare o detenere i locali già assoggettati a tariffa sono tenuti a comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi di novità.

In caso di mancata comunicazione, la variazione dell'intestatario dell'utenza verrà effettuata d'ufficio qualora vi siano elementi certi che lo consentano, come nel caso di familiari conviventi.

5. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione, il possesso o la conduzione dell'immobile, se non diversamente dimostrato, fino alla cessazione, con contestuale riconsegna delle attrezzature.

6. Esse sono efficaci anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a tariffa restano invariate.

7. Nel caso in cui nella stessa abitazione risiedano persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare (ad esempio badanti, domestici, personale di compagnia e/o assistenza) qualora quest'ultime si trasferiscano pur rimanendo iscritte negli archivi anagrafici, per i tempi necessari per la dichiarazione di irreperibilità, l'intestatario può presentare dichiarazione di variazione con la quale comunica il trasferimento della persona.

8. Le richieste di variazione del servizio che comportano la riduzione dell'importo da addebitare all'utente, producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è pervenuta entro i termini previsti dal primo comma del presente articolo, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

9. Il gestore dei servizi comuni degli edifici in multiproprietà e dei centri commerciali, direzionali ed artigianali integrati, nonché l'amministratore di condominio, devono presentare al gestore del servizio rifiuti, entro il termine di cui al comma 1, comunicazione per i locali e le aree di uso comune e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione o conduzione, l'elenco degli occupanti o conduttori dei locali e delle aree, sia di uso esclusivo che comune.

10. L'Ufficio Anagrafe e l'Ufficio Commercio e Attività produttive, all'atto del perfezionamento delle pratiche di competenza, provvedono ad informare i cittadini della necessità di effettuare le comunicazioni al Gestore ai fini dell'applicazione della tariffa corrispettiva.

11. Il Comune trasmette al Gestore, con cadenza mensile o diversamente concordata, elenchi contenenti tutti i seguenti dati necessari al calcolo tariffario e più precisamente:

- variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio; sulla scorta delle comunicazioni ricevute il Gestore provvederà ad aggiornare i propri archivi, solo ai fini delle rettifiche della composizione del nucleo familiare, delle convivenze e coabitazione e se ritenuto necessario alla voltura a nome di un coabitante;
- situazione anagrafica residenti riepilogativa, come da tracciato file indicato dal Gestore;
- rilascio di licenza all'esercizio di attività, di variazione di autorizzazione e di provvedimenti diversi rilasciati per l'uso di locali ed aree (SUAP).

12. Le diverse modalità di trasmissione degli elenchi sopraindicati verranno concordate tra il Gestore e il Comune in base alle reciproche procedure gestionali ed operative.

Art. 19 Banche dati

1. Il Comune rende disponibili al Gestore le banche dati necessarie alla gestione della tariffa rifiuti corrispettiva per le singole utenze, e i relativi aggiornamenti, con particolare riguardo alla banca dati dell'anagrafe della popolazione e delle attività produttive, del tributo sui rifiuti, delle autorizzazioni e comunicazioni relative alle attività economiche.
2. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della tariffa rifiuti corrispettiva, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'ente per le finalità istituzionali del medesimo.
3. Le parti possono definire apposita convenzione per la definizione della periodicità, il tracciato dati e le modalità di trasmissione, anche telematica, delle banche dati.
4. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del Regolamento europeo n° 2016/679 (GDPR) e ss.mm.ii.
5. In ogni caso, il gestore del servizio ha tempo 2 anni a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento, per adeguare e verificare le banche dati alle norme del presente regolamento, per quanto concerne la determinazione delle superfici tariffabili e la dotazione dei contenitori in possesso delle utenze.

Art. 20 Riscossione

1. Il Gestore, in riferimento alle norme legislative e regolatorie dell'ARERA e alle indicazioni dell'ETC (Ente Territorialmente Competente), emette e invia la documentazione di fatturazione.
2. Il pagamento di quanto dovuto deve essere effettuato entro i termini indicati nel documento di addebito. Il documento di addebito deve essere strutturato in modo da permettere una semplice, chiara e trasparente lettura dei dati da parte dell'utente e dovrà contenere l'indirizzo e il numero di telefono dello sportello informazioni.
3. Il Gestore incassa le somme dovute a titolo di tariffa corrispettiva su propri conti, inviando di norma una tariffa di acconto/saldo. Al fine della riduzione dei costi, il gestore potrà emettere un unico documento contenente il saldo dell'anno precedente e l'addebito dell'anno di riferimento. La fattura sarà pagata in due rate aventi scadenza rispettivamente 30 e 90 giorni dalla data di emissione della fattura, con la possibilità di fare il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata comunicata.
4. Il termine di scadenza per il pagamento della prima rata (o del pagamento in un'unica soluzione) è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.
5. La fattura di saldo sarà determinata tenendo conto delle variazioni intervenute nel corso del periodo di riferimento che comportino modifiche nella tariffa da applicare nonché del totale dei litri eccedenti i minimi effettivamente rilevati dalle letture strumentali per ogni singola utenza.
6. Ai fini della trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti, il Gestore provvede a trasmettere alle utenze i dati e le informazioni previsti dalle disposizioni contenute nel TITR (Testo Integrato Trasparenza per i Rifiuti).
7. Il pagamento delle fatture, previsto ai sensi del D. Lgs. n. 179/2016 e del D. Lgs. 217/2017, è attuato tramite il sistema "pagoPA" oppure attraverso l'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente (SEPA/SEDA) ed eccezionalmente tramite altre forme di pagamento da concordare preventivamente tra utente e Gestore,

comunque ammesse dalla normativa.

8. Decorso 30 giorni dalla scadenza originaria della fattura, il Gestore provvederà ad inviare comunicazione di sollecito bonario.

9. In caso di mancato pagamento anche decorso tale termine, il Gestore invierà avviso di messa in mora a mezzo raccomandata A.R. o PEC con l'addebito delle spese di spedizione e di notifica.

10. Non vengono emessi documenti di importo totale, tra acconto e saldo, compreso tra – € 10,00 (importo a credito) e € 10,00 (importo a debito).

11. Nel caso in cui il conguaglio risultasse a favore dell'utenza questo verrà riportato a credito nella successiva fattura. Nel caso di utenze cessate la somma verrà rimborsata dal gestore, previa richiesta da parte dell'utente.

12. Nel caso in cui per l'anno solare di riferimento il Comune non abbia provveduto all'approvazione delle tariffe di cui all'art.7, il gestore potrà emettere la fattura avvalendosi delle tariffe approvate per l'anno precedente prevedendo a saldo l'applicazione delle nuove tariffe deliberate. Nel caso in cui la fattura inviata all'utente risultasse inesatta per errori o per mancate comunicazioni da parte del medesimo, che comportano la riemissione o la rispedizione della fattura all'utente, il pagamento dell'importo dovuto sarà previsto in un'unica rata.

13. Al corrispettivo per i Rifiuti, è applicato il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (c.d. TEFA). Il tributo è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Regione FVG ai sensi dell'art.10 comma 80 della LR 26/2016, oltre che all'IVA prevista ai sensi del D.P.R. 633/72.

14. Per i servizi svolti con contenitori di grandi dimensioni, quali FEL e cassoni scarrabili, il gestore procederà all'emissione delle fatture per i servizi relativi (noleggio, raccolta, trasporto, recupero / smaltimento) con scadenze anche diverse rispetto a quelle precedentemente indicate.

Art. 21 Riscossione coattiva

1. In caso di mancato o parziale pagamento entro i termini stabiliti, il gestore provvederà al recupero coatto delle somme dovute, maggiorate degli interessi di cui all'art. 26, delle spese di recupero del credito e delle successive occorrenze.

2. La riscossione coattiva della tariffa è effettuata dal gestore del servizio integrato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 792 della L. 27.12.2019 n. 160, mediante notifica di apposito avviso di accertamento come previsto dal suindicato articolo.

3. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D. Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

4. Nei casi in cui siano rideterminati gli importi contenuti nell'avviso di accertamento esecutivo, il contenuto dello stesso andrà riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore.

5. L'avviso di accertamento di cui al comma 3 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la

proposizione del ricorso, senza che sia necessario provvedere alla notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 che, ad ogni buon conto, potrà essere utilizzata come atto prodromico all'inizio dell'esecuzione forzata.

6. In caso di mancato pagamento nel termine di 60 (sessanta) giorni di cui all'avviso di accertamento esecutivo, il gestore procederà, direttamente o per il tramite di soggetti a ciò legittimati, all'esecuzione forzata sui beni del debitore, anche avvalendosi degli strumenti di cui alla L. 22 novembre 2002, n. 265, ovvero comunque a mente degli artt. 474 e seguenti del codice di procedura civile, nel rispetto dei termini di prescrizione di cui agli artt. 2946 e seguenti del codice civile.

7. Prima di procedere al recupero coatto, è data facoltà al gestore di valutare l'opportunità e la convenienza di procedere con modalità stragiudiziali al recupero delle somme dovute, ovvero di addivenire a transazione debitamente motivata su crediti di incerta riscossione.

8. Una volta intrapresa l'azione di recupero della tariffa, al gestore è data facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza di continuare l'azione intrapresa.

Art. 22 Dilazioni di pagamento

1. Le dilazioni di pagamento sono previste sia per la riscossione di un singolo documento non scaduto (dilazione ordinaria), sia per la riscossione del debito dovuto a documenti già scaduti (dilazione bonaria e dilazione tardiva).

Sono possibili:

- Dilazione ordinaria: il Gestore garantisce la possibilità di applicare in osservanza alle norme emanate dall'ARERA nel TQRIF, la dilazione su singola fattura a seguito di specifica richiesta dall'utente da presentarsi entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione. Alla dilazione ordinaria non si applicano gli interessi per tardivo versamento né ulteriori costi amministrativi.
- Dilazione bonaria: per le somme riferite a fatture scadute e non versate, richieste con solleciti di pagamento o avvisi di messa in mora, il Gestore, su specifica istanza, concede una dilazione di pagamento non superiore a tre mesi. La richiesta dovrà essere adeguatamente motivata e corredata dalla documentazione ritenuta utile a comprovare lo stato di difficoltà del debitore e contenere almeno i seguenti elementi :
 - motivazione per cui si richiede la dilazione, specificando le ragioni di fatto alla base della situazione di disagio del debitore;
 - per le persone fisiche l'ultima dichiarazione dei redditi disponibile; per i soggetti diversi il bilancio e/o adeguata documentazione che attesti la situazione di obiettiva difficoltà economica e/o finanziaria della ditta. Questa documentazione non è richiesta nel caso in cui la dilazione sia richiesta per importi inferiori a € 500,00.
- Dilazione tardiva: per le somme riferite a fatture scadute e non versate, richieste con avvisi di accertamento esecutivo, può essere concessa dilazione di pagamento secondo quanto disposto dalla

normativa di riferimento. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura degli interessi per tardivo versamento a decorrere dalla scadenza accertata o determinata. Per quanto non disciplinato da questo comma si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1 commi dal 796 al 802 della L. 160/2019.

Art. 23 Controllo

1. Il gestore del servizio svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa, nonché controlla i dati comunicati ai sensi del precedente articolo 18.

2. In caso di riscontro di omesso o parziale comunicazione ai sensi del precedente articolo 18 il gestore del servizio intraprende le azioni necessarie per la regolarizzazione dell'utenza e per il recupero delle somme dovute dalla stessa, tra cui:

- invitare gli occupanti e/o i conduttori dei locali e delle aree interessate ad esibire o trasmettere atti e documenti (es. contratti e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio, planimetrie catastali dei locali e delle aree occupate), ed a presentarsi presso l'ufficio per fornire chiarimenti ovvero rispondere a questionari relativi a fatti, atti e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento a dette richieste, qualora sia necessario verificare elementi rilevanti per l'applicazione della tariffa (superfici o destinazione d'uso), personale dipendente del gestore del servizio e previo avviso da comunicare all'utente almeno cinque giorni prima della verifica, sono deputati, muniti di tesserino di riconoscimento, ad accedere ai locali ed alle aree interessate alla verifica stessa;
- utilizzare atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune/Gestore e, previ accordi e intese, degli enti erogatori di servizi a rete; richiedere a uffici pubblici o ad enti pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle somme verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

3. Il Gestore invia apposita comunicazione all'utente che ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione esibendo regolare denuncia di attivazione/cessazione/variazione o inviando lettera raccomandata o PEC fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comporteranno l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Qualora l'utente non risponda alla comunicazione di cui sopra entro il termine di 30 giorni, il gestore provvederà ad inviare tramite posta raccomandata la comunicazione contenente gli elementi che determinano l'addebito della tariffa all'utenza e il termine entro il quale presentare eventuali contestazioni. Decorsi tali termini, il gestore del servizio procede emettendo documento di addebito.

Art. 24 Abbuoni e rimborsi

1. La cessazione dell'utenza dà diritto all'abbuono ovvero al rimborso dell'importo pagato a valere per il periodo compreso dal giorno successivo a quello indicato nella comunicazione di cessazione, ove debitamente documentata, ovvero dal giorno successivo a quello di presentazione della comunicazione di cessazione, e

l'ultimo giorno documentalmente addebitato, se presentato fuori dai termini previsti nell'art.18.

2. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto.

3. In caso di emissione di nota di accredito oltre un anno dalla data della relativa fattura, per motivi non dipendenti dal gestore ed a seguito di richiesta motivata da parte dell'utente, il gestore provvede all'eventuale rimborso della tariffa per l'importo non dovuto.

4. In caso di errore, duplicazione, addebito eccedente rispetto al dovuto o di somma riconosciuta non dovuta, il gestore del servizio provvede allo storno dell'importo nei successivi addebiti, oppure emette una nota di accredito o effettua il rimborso entro 120 giorni dalla richiesta dell'utente, dalla comunicazione di cessazione o dalla comunicazione tardiva.

5. Non si dà corso a restituzioni o rimborsi per importi inferiori a € 10,00.

Art. 25 Violazioni e penalità

1. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cui all'articolo 18, il gestore del servizio determina in via presuntiva le superfici occupate o condotte e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione o la conduzione in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari, il gestore del servizio si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'articolo 23.

2. In caso di riscontro di omessa, tardiva, infedele od incompleta comunicazione, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, emette atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente alle maggiorazioni di cui ai successivi commi ed agli interessi moratori così come stabiliti al successivo articolo 26 del presente regolamento.

3. Gli atti di cui al comma precedente devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili alla tariffa e la loro destinazione d'uso, i periodi tariffati, la tariffa applicata unitamente alle spese, alle penalità ed interessi richiesti, e le norme regolamentari e/o legislative violate.

4. Il gestore del servizio irroga le seguenti penalità una-tantum, in aggiunta alla tariffa dovuta:

- € 100,00 in caso di omessa comunicazione di occupazione, di conduzione, o di variazione degli elementi determinanti la tariffa;
- € 50,00 in caso di tardiva comunicazione di occupazione, di conduzione, o di variazione degli elementi determinanti la tariffa;
- € 50,00 in caso di contestazione per gli inserimenti d'ufficio, effettuata oltre un anno dalla data di emissione delle fatture e che comporti un rimborso delle stesse, come previsto dall'articolo 24.

5. L'inosservanza delle norme dettate dal presente Regolamento, fatte salve quelle previste da norme specifiche in materia ambientale, comporta l'applicazione delle seguenti indennità:

Tipologia	Importo €
Mancata restituzione contenitore fino a 50 litri	10,00/cad.
Mancata restituzione contenitore da 60 a 360 litri	25,00/cad.
Mancata restituzione contenitore di 1.100 litri	200,00/cad.
Restituzione dei contenitori non puliti fino a lt. 50	6,00/cad.
Restituzione dei contenitori non puliti da 60 a 360 litri	15,00/cad.
Restituzione dei contenitori non puliti di 1.100 litri	40,00/cad.
Mancata restituzione badge (per i comuni in cui fa parte della dotazione)	10,00/cad.

6. Le indennità di cui al presente articolo sono cumulabili e applicate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

Art. 26 Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le maggiorazioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi 30 (trenta) giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso legale maggiorato di 2 (due) punti percentuali, ai sensi dell'art. 1 comma 802 della L. 27.12.2019 n. 160.

2. Per le utenze non domestiche, in caso di omesso pagamento della Tariffa il gestore applica gli interessi di mora di cui al D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento.

Art. 27 Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati, salvo diverse disposizioni normative:

- una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3 (tre) per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 (trecento) euro, ovvero pari al 6 (sei) per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino ad un massimo di 600 (seicento) euro;
- una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti e correlate all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, nelle forme e nel rispetto delle misure di cui all'art. 1 comma 803) lett. b) della L. 27.12.2019, n. 160.

Art. 28 Rateizzazione

1. Il gestore, su richiesta del debitore che:

- dimostri di trovarsi in una situazione di oggettiva, seria e documentata difficoltà economica/finanziaria;
- non sia moroso per le annualità pregresse;

può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 72 (settantadue) rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non potrà essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- da euro 100,01 ad euro 500,00 fino a quattro rate mensili
- da euro 500,01 ad euro 2.500,00 da cinque a dodici rate mensili
- da euro 2.500,01 ad euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili
- da euro 6.000,01 ad euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili
- oltre euro 20.000,01 da trentasette a settantadue rate mensili.

2. La rateizzazione comporterà l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 27, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadranno l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

3. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

4. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive, previo sollecito, nell'arco di sei mesi comporta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione e l'importo complessivo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, dedotto quanto già versato, sarà immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

5. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa potrà essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 (trentasei) rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.

6. Il Gestore si pronuncia sulla richiesta di rateizzazione entro 30 giorni dal ricevimento con provvedimento motivato.

7. Nel caso in cui siano necessari documenti ulteriori rispetto a quelli presentati il termine di cui sopra è sospeso per un periodo non superiore a quindici giorni nel corso dei quali il debitore è tenuto a presentare quanto richiesto pena l'improcedibilità della domanda. Il provvedimento, in caso di accoglimento della domanda, contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.

8. La presentazione delle istanze di rateizzazione o l'accoglimento delle medesime non pregiudica al debitore la

facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione.

Art. 29 Trattamento dei dati

1. L'acquisizione di informazioni relative agli utenti è un processo indispensabile per l'applicazione della tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato dal gestore della tariffa o dai soggetti da questi incaricati nel rispetto della normativa vigente. Tali soggetti sono obbligati alla garanzia della tutela della riservatezza dei dati trattati attraverso la non divulgazione, verso l'esterno dei dati stessi, e corretta archiviazione e conservazione dei medesimi.
3. Il trattamento dei dati come inteso dall'art. 4 del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni, viene effettuato dal Gestore della tariffa in qualità di Responsabile esterno del trattamento all'uopo nominato tramite atto di nomina ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016.
4. Ai sensi dell'art. 1 comma 791 della Legge 160/2019, previa autorizzazione da parte del Comune, il Gestore accede alle informazioni presenti nell'anagrafe tributaria.
5. La comunicazione e la diffusione dei dati hanno quale base giuridica di liceità l'art. 6 par. 1 lett.B,C,E, del Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche e integrazioni.
6. Gli utenti vengono informati dei trattamenti connessi alla gestione del servizio tariffa puntuale corrispettiva mediante l'informativa al trattamento dati personali, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che il Gestore ha provveduto a pubblicare all'interno del proprio sito web.

Art. 30 Contenzioso

1. In materia di contenzioso riguardante sia il pagamento della tariffa, sia l'irrogazione delle maggiorazioni, delle spese e degli interessi sarà adita l'Autorità competente.

CAPO III – ENTRATA IN VIGORE, RINVIO ED ADEGUAMENTI LEGISLATIVI

Art. 31 Entrata in vigore, rinvio ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2026.
2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia e in particolare si fa rinvio al D.M. 20 aprile 2017, alle normative ambientali e di settore correlate, alle disposizioni di cui alla L. 147/2013 con particolare riferimento all'art. 1 commi 667-668 e del DPR 158/1999. Gli obblighi sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono disciplinati dai precedenti regolamenti di disciplina della Tassa rifiuti (TARI-TARIP) che conservano piena validità ed efficacia e dalle norme

comunali al momento vigenti. Il Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) e il regolamento della TARI conservano la propria validità ed efficacia, così come le deliberazioni tariffarie adottate ai fini TARES e TARI, ai fini del completamento dell'attività di controllo e di accertamento del carico tributario risultante dalle omissioni, totali o parziali, dei cespiti imponibili relativi alle annualità non ancora decadute e non ancora prescritte.

Art. 32 Adeguamenti normativi

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa deve intendersi immediatamente ed automaticamente recepita nel presente regolamento nelle more dell'adozione degli atti di adeguamento.